

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4045

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PASSIGLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 1999

—————

Disposizioni per contrastare i fenomeni di violenza  
in occasione di manifestazioni sportive

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Il ripetersi e l'aggravarsi nel corso di manifestazioni sportive, o comunque in loro connessione, di gravi reati contro persone o cose, e la incapacità delle società sportive ad adottare provvedimenti adeguati alla gravità della situazione, nonché l'inadeguatezza delle sole decisioni della giustizia sportiva volte a controllare il fenomeno, rendono ormai improrogabile un intervento legislativo che, facendo diventare le società sportive solidalmente responsabili in sede civile dei danni arrecati dai propri tifosi, e colpendole

con la sospensione, per ragioni di ordine pubblico, dalla partecipazione a campionati o ad altre forme di attività sportiva, renda tali società parte più attiva nel controllo della violenza, e contribuisca a scoraggiare le tifoserie da comportamenti che si tradurrebbero in una penalizzazione delle rispettive squadre. Il presente disegno di legge, che si aggiunge a quello meritorio presentato dal Governo in data 19 febbraio 1998 alla Camera e di cui sarebbe opportuno procedere ad un rapido esame, risponde alla necessità di tale intervento legislativo.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Le società sportive sono solidalmente responsabili in sede civile dei reati contro le persone o il patrimonio commessi nel corso di manifestazioni sportive o nelle 24 ore che le precedono o seguono, in qualsiasi località del territorio nazionale, da persone riconducibili alle proprie tifoserie.

2. In caso di recidiva, ferma restando la competenza della giustizia sportiva per i provvedimenti di propria competenza, il Ministro dell'interno può disporre, per ragioni di ordine pubblico, la sospensione di dette società dalla partecipazione a campionati o a qualsiasi altra forma di attività sportiva per un periodo di tempo non inferiore a un mese e non superiore a un anno.

